




COMUNE DI
MANTOVA



Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo P.U.G.S.S.

Dirigente:

Dott. Giampaolo Trevisani

Progettazione urbanistica:

Ivan Fiaccadori

Giovanna Michielin

Francesca Pains

Mauro Palmieri

Sandra Savazzi

Collaboratori:

Fabio Arvati, Davide Bernini, Samanta Cristante, Stefania Galli, Annalisa Zanellini
Supporto tecnico-scientifico a cura dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Settembre 2010 (Agg. Giugno 2011)

(elaborato modificato a seguito del recepimento delle prescrizioni provinciali e ASL)

OGGETTO:

NORME DI PIANO

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Via Roma 39 46100 Mantova

T. +39 0376 338256/423 F. +39 0376 17084027

www.cittadimantova.it



Il Comune di Mantova è registrato EMAS e certificato
UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004

INDICE

NORMATIVA	3
1 Prescrizioni tecniche	3
1.1 Indicazioni generali.....	3
1.2 Tecnologie preferenziali e valutazione dei costi	4
1.3 Caratterizzazione territoriale	4
1.4 Piani di intervento e obblighi dei gestori. Tavolo tecnico di programmazione	5
1.5 Monitoraggio e aggiornamenti cartografici.....	5
2 Indirizzi operativi	6
2.1 Indirizzi generali.....	6
2.2 Aree interessate da vincolo, vulnerabilità o criticità.....	6
2.3 Procedure operative.....	9
3 Regesto normativo	9
3.1 Regolamento di fognatura	9
3.2 Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano.....	10
3.3 Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	12
3.4 Regolamento per i servizi pubblici di igiene ambientale	15

NORMATIVA

1 Prescrizioni tecniche

Le seguenti prescrizioni tecniche hanno valore cogente ai fini dell'autorizzazione degli interventi.

La terminologia utilizzata per indicare le tecnologie relative ai sottoservizi fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al R.R. 6/2010.

*(N.B. In **grassetto** si riportano i commi oggetto di recepimento delle prescrizioni provinciali e ASL)*

1.1 Indicazioni generali

1.1.1 Sono incentivate tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale e non invasive, ovvero tecnologie senza scavo (Trenchless technologies o No-dig technologies) per interventi relativi a impianti esistenti e/o di nuova posa, garantendo ove necessario l'ottimale ripristino delle pavimentazioni esistenti a seconda dei materiali e degli arredi urbani presenti nel contesto.

1.1.2 Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione della pianificazione comunale (urbanistica e sulle reti) e dei prevedibili piani di sviluppo dei gestori garantendo la conformità alle norme tecniche UNI-CEI di settore.

1.1.3 I canali convoglianti acque reflue devono essere posizionati a profondità tale da limitare al massimo le interferenze altimetriche con tubazioni e condotti di altri servizi pubblici presenti nel sottosuolo stradale. A tal fine è opportuno che l'estradosso della condotta fognaria si trovi a una profondità non inferiore a 1,5 metri rispetto al piano viabile e 0,3 metri rispetto alla generatrice inferiore della tubazione dell'acquedotto. In nessun caso il tubo dell'acquedotto dovrà essere posizionato all'interno del canale di fognatura, anche se questo è di grande dimensione.

1.1.4 Nei casi di confermata utilizzabilità di infrastrutture esistenti non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture e/o impianti su percorsi paralleli, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

1.1.5 Nell'esecuzione dei lavori nel sottosuolo pubblico, una volta ottenuta l'autorizzazione, si dovrà:

- a) recare il minore impedimento possibile alla viabilità;
- b) collocare gli opportuni ripari, puntellazioni o segnali onde evitare sinistri ai passanti e danni alle cose;
- c) uniformarsi in ogni caso alle disposizioni che saranno prescritte nell'atto di autorizzazione;
- d) ripristinare i marciapiedi e le pavimentazioni delle vie o delle piazze pubbliche.

1.1.6 I progetti tecnologici predisposti da soggetti diversi dall'ente gestore saranno sottoposti ai gestori in sede di conferenza dei servizi o in sede di parere e recepiranno, per quanto possibile, le osservazioni tecniche espresse dagli stessi.

1.1.7 I gestori dei servizi pubblici a rete, i privati e i soggetti attuatori in generale dovranno fornire al Comune di Mantova a lavori ultimati i disegni e i dati degli impianti e delle reti tecnologiche in formato digitale georeferenziato come da specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi approvate dalla Regione Lombardia.

1.1.8 La proprietà dei manufatti afferenti l'alloggiamento delle reti tecnologiche resta al Comune o al soggetto dallo stesso delegato, mentre ai soggetti gestori resta, nell'ambito dell'esercizio del servizio, la responsabilità, il controllo e la manutenzione degli impianti ivi alloggiati.

1.2 *Tecnologie preferenziali e valutazione dei costi*

1.2.1 La tecnologia di posa degli impianti nel sottosuolo più opportuna è da definire in ragione delle migliori tecniche e soluzioni di posa disponibili, delle esigenze di gestione del sistema complessivo delle infrastrutture da valutarsi nel lungo periodo e dell'incidenza dei costi.

1.2.2 Le reti devono essere dimensionate in modo da poter ricevere, oltre agli esistenti, gli impianti necessari all'erogazione di prevedibili nuovi servizi pubblici.

1.2.3 Il Comune può, a fronte di dimostrate esigenze pubbliche, prescrivere l'adozione di specifiche tecnologie e soluzioni di posa con eventuale compartecipazione dei costi.

1.2.4 Spetta al Dirigente della Direzione Opere Pubbliche, in base alle normative vigenti e in coerenza con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, definire l'eventuale partecipazione economica del Comune alla realizzazione di opere di infrastrutturazione.

1.3 *Caratterizzazione territoriale*

1.3.1 Nelle aree identificate nella Tavola 2 - *Caratterizzazione territoriale* devono essere attuate le seguenti prescrizioni:

- a) strade ad elevato traffico: sono vietati tutti gli interventi di manomissione suolo che non potranno essere completati entro le 48 ore dall'apertura del cantiere, fatta salva deroga concessa per motivate ragioni tecniche;
- b) strade a vocazione commerciale: sono vietati tutti gli interventi di manomissione suolo che non potranno essere completati entro le 48 ore dall'apertura del cantiere durante i periodi fissati per i saldi stagionali dalla Regione, fatta salva deroga concessa per motivi di pubblica incolumità e sicurezza;
- c) incroci viabilistici: gli attraversamenti stradali o la posa sono di norma da eseguire con tecnologie senza scavo; in caso contrario sono vietati tutti gli interventi di manomissione suolo che non potranno essere completati entro le 48 ore dall'apertura del cantiere, fatta salva deroga concessa per motivi di pubblica incolumità e sicurezza;
- d) giardini e aree a verde: l'intervento dovrà essere effettuato previo parere obbligatorio del servizio di gestione del verde pubblico del Comune di Mantova;
- e) piazze pubbliche: l'intervento dovrà essere effettuato previo parere obbligatorio del servizio attività produttive e lavori pubblici del Comune di Mantova;
- f) autostrade e tangenziali: l'intervento dovrà essere effettuato previo parere obbligatorio dell'ente competente;
- g) parcheggi: l'intervento dovrà essere effettuato previo parere obbligatorio del servizio viabilità e lavori pubblici del Comune di Mantova;
- h) zone di espansione (come individuate dallo strumento urbanistico vigente, ovvero le zone C fino alla vigenza del PRGC e le Aree di trasformazione ad avvenuta approvazione del PGT): l'intervento di realizzazione delle infrastrutture compete prioritariamente, quale opera di urbanizzazione, al soggetto attuatore con eventuale compensazione qualora il Comune richieda un dimensionamento infrastrutturale che superi l'effettiva necessità del comparto di competenza. È preferibile la posa di strutture polifunzionali.

1.4 Piani di intervento e obblighi dei gestori. Tavolo tecnico di programmazione

1.4.1 I gestori delle reti tecnologiche identificate nel PUGSS sono tenuti a inviare al Servizio pianificazione urbanistica del Comune di Mantova i propri piani di intervento al fine di garantire la coerenza e l'eventuale sinergia nell'attuazione degli stessi.

1.4.2 I piani di intervento devono contenere una proposta di cronoprogramma predisposta su base annuale per il dettaglio e triennale per gli indirizzi di sviluppo. Tale cronoprogrammazione costituisce il riferimento per la consultazione dei soggetti convocati al tavolo tecnico di programmazione.

1.4.3 Il tavolo tecnico di programmazione è costituito a cura del Servizio pianificazione urbanistica del Comune mediante indizione di due conferenze annuali di consultazione al fine di coordinare i vari piani di intervento fra loro, con il programma triennale delle opere pubbliche e con eventuali altri interventi previsti dal comune. Le conferenze verranno indette entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno. Al tavolo partecipano i gestori delle reti identificate nel PUGSS, nonché i servizi facenti parte dell'Ufficio di sottosuolo.

1.4.4 I gestori delle reti tecnologiche identificate nel PUGSS sono tenuti a notificare al Servizio pianificazione urbanistica del Comune di Mantova le criticità eventualmente riscontrate nelle fasi di programmazione, manutenzione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture di competenza, che possano comportare una sensibile riduzione della qualità del servizio o che risultino ostative per l'attuazione di eventuali previsioni della pianificazione urbanistica.

1.4.5 I gestori delle reti tecnologiche identificate nel PUGSS sono invitati a partecipare alle fasi di evidenza pubblica relativa agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio e sue successive varianti al fine di verificare e raccordare i propri piani d'intervento con le previsioni insediative del P.G.T. ed in particolare il potenziale sviluppo degli ambiti di trasformazione.

1.5 Monitoraggio e aggiornamenti cartografici

1.5.1 Il Comune è dotato di cartografia del sottosuolo prevista dalla normativa vigente redatta sulla base delle informazioni fornite dai gestori. L'aggiornamento di tale cartografia è effettuata nell'ambito del SIT comunale sulla scorta delle planimetrie dei progetti eseguiti fornite da gestori e dai soggetti attuatori e costituisce aggiornamento automatico del PUGSS.

1.6 Prescrizioni di carattere igienico sanitario

1.6.1 Per le aree potenzialmente interessate dagli interventi, si dovrà tenere conto dei vincoli idrogeologici, di tutela dell'acqua, del suolo e di contenimento del rischio e per quanto riguarda le reti e gli impianti tecnologici si dovrà assicurare che siano garantite le distanze di rispetto da depuratori, elettrodotti, pozzi, cimiteri, strade, tracciati ferroviari, fasce per la pulizia idraulica connesse al reticolo idrico minore.

1.6.2 La pianificazione degli indirizzi operativi dovrà evitare l'attraversamento con rete acquedottistica o fognaria siti contaminati per i quali è previsto un piano di caratterizzazione, per evitare possibili contaminazioni.

1.6.3 Considerata la superficialità della falda freatica, la rete fognaria deve essere realizzata garantendo la perfetta tenuta (impermeabilizzazione di tutti i giunti d'incontro delle tubazioni) in modo da impedire sia la fuoriuscita dei liquami che l'ingresso di acque di falda dall'esterno.

1.6.4 Le tubazioni dell'acqua potabile devono essere poste a debita distanza e ad un livello sempre superiore rispetto alle condotte fognarie. Quando per ragioni tecniche non fosse possibile mantenere un'adeguata distanza tra le tubazioni dell'acqua potabile e le canalizzazioni fognarie (incroci o altri impedimenti), è necessario provvedere alla interposizione di una barriera impermeabile o altro sistema idoneo.

1.6.5 Nel caso di interrimento di elettrodotti ad alta frequenza, questi devono attraversare aree in cui non è possibile la permanenza di persone, oppure, quando ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere opportunamente segnalati.

1.6.6 L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni.

2 Indirizzi operativi

Gli indirizzi operativi indicano le azioni più opportune da intraprendere in funzione di una determinata esigenza di intervento e hanno valore di riferimento e buona pratica per la realizzazione degli interventi. Sono pertanto da valutare in ragione delle effettive esigenze e possibilità tecnologiche.

2.1 Indirizzi generali

2.1.1 Le infrastrutture devono essere preferibilmente concentrate a lato della viabilità veicolare, in accordo con la conformazione del sottosuolo, l'estensione presente e prevedibile dei sottoservizi e le opportune verifiche tecniche.

2.1.2 È ammesso l'utilizzo di aree a verde pubblico in alternativa rispetto alle sedi stradali. In questo caso è preferibile la posa di infrastrutture a lato dei percorsi pedonali, ove presenti, o lungo il confine dell'area verde prossimo alla viabilità.

2.1.3 In caso di realizzazione di nuove viabilità classificate come di categoria A, B, C e D ai sensi del Codice della Strada sul territorio comunale è opportuna la predisposizione in sottosuolo di strutture polifunzionali, quali cunicoli e gallerie pluriservizi.

2.1.4 In caso di interventi in aree di trasformazione e in aree di riqualificazione urbanistica del tessuto consolidato è preferibile la realizzazione di strutture polifunzionali, quali cunicoli e gallerie pluriservizi.

2.1.5 Tutti gli interventi comportanti la realizzazione di strutture permanenti dovranno essere progettati e realizzati con caratteristiche tali da garantire l'armonico inserimento nell'ambiente circostante, sia esso urbano o rurale.

2.1.6 Nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 200 metri, le opere di ripristino devono, per quanto possibile, essere intese quale occasione per realizzare direttamente una struttura polifunzionale, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.

2.1.7 La manomissione del suolo pubblico è preceduta da avviso, inviato dal soggetto attuatore almeno 10 giorni prima dell'intervento, agli altri gestori di opere infrastrutturali presenti nella medesima area.

2.2 Aree interessate da vincolo, vulnerabilità o criticità

2.2.1 I vincoli, le vulnerabilità e le criticità ambientali, paesaggistiche e urbanistiche individuati come potenzialmente influenti sulla realizzazione di opere ancorché in sottosuolo sono dettagliati di seguito. Ad essi è associata l'indicazione dell'azione più opportuna per la realizzazione di interventi.

Vincoli di natura paesaggistica

- Beni culturali tutelati ai sensi degli art. 10 e art. 45 - tutela indiretta - del D.Lgs 42/2004
- Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004
- Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (aree tutelate per legge)
- Aree protette: Riserve naturali della Vallazza e delle Valli del Mincio e Parco Regionale del Mincio
- Aree soggette a vincolo archeologico
- Sito UNESCO e relativa fascia tampone

Vincoli di natura ambientale

- SIC e ZPS
- Fasce previste dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico:
 - o fascia A del PAI
 - o fascia B del PAI
- Area di tutela idrogeologica del Parco del Mincio
- Fasce di pulizia idraulica (R.D. 523/1904)
- Aree di salvaguardia delle captazioni dei pozzi ad uso idropotabile:
 - o zone di tutela assoluta di 10 m di raggio,
 - o zona di rispetto (200 m di raggio o isocrona 60 gg);
- Fascia di rispetto dal depuratore (100 m)
- Fascia di rispetto dagli elettrodotti
- Area di danno di impianti a rischio di incidente rilevante
- Sito di interesse nazionale "Laghi Mantova e Polo chimico" (SIN)
- Siti contaminati comunali e siti bonificati

Criticità e vulnerabilità paesaggistiche, ambientali e urbanistiche

- Aree a potenzialità archeologica
- Aree interessate da presenza di gasdotti interrati (metanodotti, pipeline, ecc)
- Aree interessate da presenza di elettrodotto interrato
- Area destinata a mercato settimanale
- Area destinata a luna park
- Aree su cui insistono i servizi di trasporto pubblico (taxi, autobus etc.) e strade ad accesso preferenziale (quali le corsie di Corso della Libertà, Via Trento, Via Scarsellini, Corso Garibaldi dedicate ai mezzi pubblici o ai mezzi autorizzati)
- Area pedonale o a traffico limitato
- Aree con pavimentazione di pregio della carreggiata
- Aree con pavimentazione di pregio dei marciapiedi
- Vicinanza a linee ferroviarie
- Tessuto urbano consolidato residenziale (Zona B - Zone sature di completamento del PRG vigente fino all'entrata in vigore del PGT)
- Aree per servizi pubblici (Zona F - Aree per attrezzature del PRG vigente fino all'entrata in vigore del PGT) e in particolare:
 - o vicinanza a scuole
 - o vicinanza a ospedali
 - o vicinanza a luoghi di culto
- Strada di competenza provinciale
- Terreni torbosi e paludosi della Valle del Mincio e della Valle Paiolo

2.2.2 Restano prescrittive, ove già previste per legge, le limitazioni alla realizzazione di sottoservizi o la necessità dell'acquisizione di pareri in ragione della tipologia di vincolo presente. In particolare:

- nelle aree di tutela assoluta delle captazioni dei pozzi ad uso idropotabile è vietata la realizzazione di sottoservizi;
- nelle zone di rispetto delle captazioni dei pozzi ad uso idropotabile la posa di condotte fognarie e gli interventi sulle condotte esistenti sono soggette, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006, alla D.G.R. n. 7/12693 del 2003;
- nei siti inquinati e nei siti bonificati eventuali terre e rocce da scavo conseguenti ad interventi devono essere gestite ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 8/11348 del 10/02/2010;
- all'interno delle fasce A e B del PAI la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, è consentita a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. In tal caso è necessario acquisire ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PAI parere di compatibilità espresso da parte dell'Autorità competente rispetto la pianificazione di bacino sulla base di apposito studio redatto dal soggetto attuatore;
- nelle aree di tutela idrogeologica del Parco del Mincio devono essere rispettate le indicazioni di cui all'art. 27 delle NTA del PTC del Parco;
- in caso di ritrovamenti archeologici effettuati a seguito di scavi, il soggetto attuatore è tenuto a sospendere i lavori e a denunciare l'avvenuto ritrovamento entro 24 ore al Soprintendente o al Sindaco ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- in aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 è necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui al medesimo decreto:
 - o in caso di interventi comportanti la nuova edificazione in soprassuolo o la posa di strutture permanenti;
 - o in caso di interventi comportanti la rimozione e la sostituzione di pavimentazioni o scavi di qualunque genere;
 - o in caso di interventi comportanti il taglio bosco;
- in aree interessate da SIC e ZPS è necessaria la valutazione di incidenza in tutti i casi di intervento. Il comune può richiedere, in caso di aree prossime al sito Rete Natura 2000 o in caso di interventi di particolare rilevanza, che l'ente gestore o il soggetto attuatore acquisisca un parere preventivo dal Parco del Mincio sulla necessità di effettuare la valutazione di incidenza;
- nelle aree interessate dal SIN è necessaria l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per tutti gli interventi che comportino attività di scavo;

- nelle fasce di pulizia idraulica è opportuna l'attivazione di verifiche ai sensi dello studio geologico tecnico vigente del territorio comunale, ovvero: la realizzazione di uno specifico studio idraulico ed idrogeologico preventivo per qualsiasi tipo di intervento; l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche o sondaggi per qualsiasi tipo di struttura (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988);
- nelle aree su cui insistono i servizi di trasporto pubblico (taxi, autobus etc.) e nelle strade ad accesso preferenziale (come le corsie di Corso della Libertà, Via Trento, Via Scarsellini, Corso Garibaldi dedicate ai mezzi pubblici o ai mezzi autorizzati) gli interventi sono soggetti a preliminare valutazione viabilistica ai fini dell'autorizzazione;
- in vicinanza delle linee ferroviarie le linee interrato devono rispettare le distanze di cui al D.M. 23 febbraio 1971 "norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto" e s.m.i.;
- nelle aree interessate da presenza di gasdotti interrati (metanodotto, pipeline, ecc) gli interventi sono soggetti al rispetto del D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e successivi D.M. 16 aprile 2008 e 17 aprile 2008, alla verifica delle indicazioni contenute nella relativa servitù e al parere dell'Ente gestore.

2.2.3 Nelle aree interessate da vincolo, vulnerabilità o criticità sono prioritariamente favorite, ove possibile, le seguenti soluzioni:

- condivisione di infrastrutture sotterranee;
- condivisione di scavi;
- esecuzioni di minitrincee;
- posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.

2.2.4 Nelle aree interessate da vincoli e criticità di natura paesaggistica gli interventi, ove comportanti la realizzazione di strutture permanenti, dovranno prevedere adeguate opere di mitigazione.

2.2.5 Nelle aree a potenzialità archeologica le opere di scavo sono soggette a preventiva comunicazione alla Soprintendenza dei beni archeologici. La comunicazione deve indicare la data di inizio e fine dello scavo.

2.2.6 Nelle fasce di rispetto dal depuratore e dagli elettrodotti deve essere posta particolare attenzione nella fase di pianificazione del cantiere.

2.2.7 In prossimità delle aree di danno di impianti a rischio di incidente rilevante eventuali interventi di posa di nuovi metanodotti o elettrodotti devono garantire l'assenza di rischio. Essa sarà valutata in sede di conferenza dei servizi.

2.2.8 Nelle aree interessate da presenza di elettrodotti interrati gli interventi sono soggetti alla verifica delle indicazioni contenute nella relativa servitù e al parere dell'Ente gestore.

2.2.9 Nelle aree destinate a mercato settimanale è da evitare, fatta salva deroga concessa per motivi di pubblica incolumità e sicurezza, la programmazione di interventi nel giorno di mercato.

2.2.10 Nell'area destinata a luna park è da evitare, fatta salva deroga concessa per motivi di pubblica incolumità e sicurezza, la programmazione di interventi nei periodi in cui tale area è occupata da sagre e fiere.

2.2.11 In zone pedonali, a traffico limitato o con pavimentazioni della carreggiata o del marciapiede di pregio gli attraversamenti stradali o la posa sono di norma da eseguire con tecnologie senza scavo.

2.2.12 Nelle aree del tessuto urbano consolidato residenziale (zona B - Zone sature di completamento del PRG vigente fino all'entrata in vigore del PGT) è opportuno il rispetto delle indicazioni della zonizzazione acustica ancorché adottata. In caso di richiesta di deroga ai limiti acustici ivi indicati, è opportuno adottare tutti i possibili accorgimenti per la limitazione dell'emissione di rumore.

2.2.13 Nelle Aree per servizi pubblici (Zona F - Aree per attrezzature del PRG vigente fino all'entrata in vigore del PGT), e in particolare in vicinanza a scuole, ospedali e luoghi di culto, è opportuno il rispetto delle indicazioni della zonizzazione acustica ancorché adottata. In caso di richiesta di deroga ai limiti acustici ivi indicati, è opportuno adottare tutti i possibili accorgimenti per la limitazione dell'emissione di rumore e, ove possibile, programmare il lavoro in orari compatibili con le attività del servizio pubblico.

2.2.14 Sulle strade di competenza provinciale si rinvia alle prescrizioni definite nella caratterizzazione territoriale. È pertanto necessaria l'autorizzazione dell'ente gestore.

2.2.15 Nei terreni torbosi e paludosi è opportuna l'attivazione di verifiche geologiche ai sensi dello studio geologico vigente, ovvero:

- La verifica delle modalità di realizzazione di strutture che prevedano lo stoccaggio o la circolazione di fluidi pericolosi (cfr. anche Regolamento Locale di Igiene) nonché la valutazione delle possibili interferenze con le acque superficiali e sotterranee;
- la realizzazione di uno specifico studio idrogeologico preventivo per qualsiasi tipo di intervento;
- l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche o sondaggi per qualsiasi tipo di struttura (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988).

2.3 Procedure operative

2.3.1 Il Comune di Mantova, a supporto di gestori e operatori, predispone un software per la verifica della caratterizzazione delle aree potenzialmente interessate da interventi e per l'individuazione dei vincoli, delle vulnerabilità o delle criticità che su tali aree insistono. Il software, accessibile agli operatori dal sito web del comune, fornisce anche le indicazioni relative alle prescrizioni e agli indirizzi contenuti nella presente disciplina.

3 Regesto normativo

Si richiamano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali disposizioni vigenti in regolamenti comunali di interesse per i soggetti attuatori di impianti e reti tecnologiche.

3.1 Regolamento di fognatura

Approvato con DCC n. 82 del 25/11/2003

[...]

art. 3 - Competenze

3.1 Sono di competenza del Comune:

- a) la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente;
- b) l'indicazione di indirizzi di programmazione e di linee guida per l'estensione dell'erogazione del servizio;
- c) l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti.

3.2 Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:

- a) la gestione e l'esercizio delle opere esistenti (di cui al punto 1.6) e di futura realizzazione;
- b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, adeguamenti ed eventuali modifiche che si renderanno necessarie;
- c) la costruzione, il collaudo e la manutenzione degli allacciamenti in suolo pubblico, nonché dei collettori fognari;
- d) la gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti;
- e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
- f) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
- g) il rilascio delle concessioni di allacciamento e delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie comunali;
- h) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati da infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
- i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
- j) l'applicazione della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, nonché le operazioni di calcolo e riscossione degli importi.

3.3 Sono di competenza non esclusiva, dell'Ente Gestore:

- a) la determinazione del territorio da risanare, in base anche agli indirizzi di programmazione e alle linee guida indicate dal Comune;
- b) l'effettuazione di controlli ed ispezioni tecniche alle canalizzazioni, agli allacciamenti ed agli impianti privati, nonché il prelievo di campioni al fine di verificare che venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- c) la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti ed al presente Regolamento.

[...]

art. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento

8.1 Le opere di canalizzazione delle acque reflue e gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private, sono a completa cura e spesa del proprietario dell'insediamento.

8.2 Il condotto di scarico fra il limite di proprietà e il collettore fognario, essendo in suolo pubblico, viene eseguito direttamente dall'Ente gestore, con onere completamente a carico del privato.

Per ragioni operative, l'Ente gestore può consentire al privato di eseguire direttamente i lavori, sotto stretta sorveglianza dello stesso Ente gestore.

8.3 La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere di cui ai precedenti commi o per difetti delle opere stesse, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati.

8.4 L'Ente gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

8.5 Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere preventivamente autorizzate, su apposita richiesta documentata.

[...]

art. 10 - Manutenzione delle opere di allacciamento

La manutenzione e la pulizia dell'impianto fognario all'interno delle aree di proprietà privata sono affidate ai proprietari stessi, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

[...]

art. 13 - Rifusione di danni alle infrastrutture

Qualsiasi danno alle infrastrutture fognarie, causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura dell'Ente gestore. Le relative spese saranno addebitate ai responsabili del danno.

Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare una richiesta di riesame scritta all'Ente gestore.

[...]

art. 19 - Nuove lottizzazioni

I progetti inerenti il sistema di smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche relativi a nuove lottizzazioni ed aree di espansione dovranno rispettare il presente Regolamento ed essere conformi a quanto previsto nell'allegato C del presente Regolamento.

art. 20 - Fognatura nelle strade e nelle piazze private

20.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione delle fognature lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica secondo quanto indicato nell'allegato C.

20.2 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, dovrà essere previsto un sistema separato per la raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate.

[...]

art. 27 - Condotti su suolo pubblico

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i condotti di allacciamento esistenti, dalle proprietà private ai collettori fognari, essendo su suolo pubblico, entrano a far parte della rete fognaria pubblica e diventano proprietà comunale.

3.2 Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano

Approvato con DCC n. 69 del 25 settembre 2001

[...]

Art. 2 Disciplina del verde e interventi relativi ad aree scoperte pubbliche

[...]

2.5 In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 1,5 m. all'intorno.

2.6 Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di giardini storici.

[...]

Art. 3 Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico

3.1 Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

3.2 In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. I materiali da utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato e, in caso di zone di recente costruzione, tra quelli del repertorio corrente che siano qualificanti il contesto d'intervento.

3.3 Nelle zone omogenee classificate dal P.R.G. sub.A, o comunque sottoposte a tutela ambientale, e' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì consentita la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.

3.4 In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.

3.5 Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

[...]

Art. 4 Occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte di soggetti privati

[...]

4.6 Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso di almeno m. 1,20.

4.7 L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche".

[...]

Art. 5 Elementi di arredo urbano e interventi diversi o per opere minori

[...]

5.2 Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, di cui alla Legge Regionale del 27 marzo 2000 n. 17.

5.2.1 Sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico solo gli impianti con ottiche "cut-off" aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre. Tali impianti devono essere equipaggiati con lampade della più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia ed essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luce degli stessi in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. E' da preferire l'uso di lampade al sodio, ad alta e bassa pressione.

5.2.2 Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, sportivi, commerciali e aree di ogni tipo dovranno avere un'inclinazione tale da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché idonei schermi atti ad evitare qualsiasi dispersione verso l'alto. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria.

Nell'illuminazione di monumenti di importanza storica e architettonica si può far ricorso a fasci di luce orientati dal basso verso l'alto purché tali fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della superficie stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

5.2.3 E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

5.2.4 La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente

Dirigente. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

5.2.5 Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali prevista per il settore impiantistico, e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui alla legge regionale oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri regionali e del presente regolamento. Tale procedura si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.

5.2.6 E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale.

[...]

5.4 Volumi tecnici

5.4.1 Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

5.4.2 Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m 1,20 o, solo per brevi tratti, di m 0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

3.3 Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Approvato con D.C.C. n. 10 del 28 febbraio 2008

[...]

Art. 2 Domanda d'occupazione

1. Chiunque intenda occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 15 del presente regolamento, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente, a seconda della necessità e della tipologia di occupazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico da parte di onlus;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche per propaganda elettorale nei casi e con le modalità previste dalla modulistica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'occupazione di suolo pubblico senza modifiche alla circolazione nei casi e con le modalità previste dalla modulistica;
- domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in tutti gli altri casi;

2. La domanda di cui sopra, redatta in carta legale, con salvezza delle esenzioni di legge, e la dichiarazione sostitutiva, esente dalla carta legale, devono essere presentate in conformità alla modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini.

3. La domanda e la dichiarazione sopra citata, devono contenere quanto previsto nella modulistica; qualora quest'ultima risulti incompleta, o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria, o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, sarà dichiarata inaccoglibile.

4. Nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata A.R., la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quella risultante dal timbro a data dell'avviso.

5. Gli erogatori di pubblici servizi, dovranno inoltrare un'unica domanda di concessione occupazione suolo o sottosuolo permanente corredata da apposito elenco degli elementi dell'occupazione entro il 31 Gennaio di ogni anno riferito al periodo di occupazione dell'anno precedente. L'Amministrazione Comunale rilascerà in tal caso un unico atto concessorio con allegato l'elenco dei siti d'occupazione suolo o sottosuolo.

[...]

8. Potranno essere concesse o rinnovate occupazioni temporanee di suolo pubblico purché compatibili con il contesto artistico-monumentale, sulla base dei criteri fissati dal "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano" e dei pareri espressi dagli uffici competenti, quali la Commissione per il paesaggio, la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Brescia, ecc...

[...]

Art. 3 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

[...]

6. Il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi previsti dall'art. 13.

7. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.

8. Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e, pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni.

9. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

10. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti al rilascio dell'atto di concessione, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.

11. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data indicata nella medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 5° in materia di subingresso.

12. La concessione/autorizzazione viene revocata qualora non venga attivata nel termine di 4 mesi dalla data di rilascio. I quattro mesi decorreranno dall'accertamento effettuato in tal senso dagli uffici competenti del Comune. Sono comunque fatte salve le mancate attivazioni della concessione/autorizzazione derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.

[...]

Art. 4 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specifiche dell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire di norma nelle vie poste all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade: V.le Mincio, Lungolago Dei Gonzaga, Via Fondamenta, Via Trieste, C.so Garibaldi, V.le Risorgimento, V.le Della Repubblica, P.le Gramsci, V.le Piave, L.go Pradella, Via Bettinelli, P.le Don Leoni e V.le Pitentino, l'installazione di ponteggi secondo la tecnica " a sbalzo" al fine di agevolare sia il transito pedonale sia quello veicolare sul marciapiede e sulla strada;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione d'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, e fatte salve le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni, può provvedervi il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di alcuna indennità;

c) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne copia conforme a spese dell'interessato;

d) comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'atto, entro 30 (trenta) giorni, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale, o di altri dati riportati nella concessione o contratto;

e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso o a terzi dall'occupazione;

f) rispettare il divieto di subconcessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione ai sensi del successivo articolo 12;

g) versare il canone alle scadenze previste;

h) è fatto divieto di danneggiare i prati, gli arbusti, le fioriture e la vegetazione in generale, nonché gli arredi e gli impianti esistenti, mantenendo in condizione d'ordine e pulizia l'area occupata;

i) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e non prostrarla oltre la durata stabilita;

j) osservare le norme vigenti compresa quella urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, ecc..

2. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera, da versare in contanti o su conto corrente postale, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata

dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

[...]

Art. 8 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.
2. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, già titolari di concessione/autorizzazione annuale in corso di validità, per lavori di durata complessiva fino a 48 ore, che devono essere eseguiti su condotte e/o impianti esistenti, possono intervenire previa comunicazione via fax al Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini e alla Polizia Locale.
3. Per gli interventi che comportano importanti manomissioni stradali dovrà essere costituita una cauzione.

[...]

Art. 13 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Settore Polizia Locale via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Settore Polizia Locale inoltrare la comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1°.

Art. 14 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - di aree eccedenti la superficie concessa;
 - che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11/c.2° del presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente o da organi della Polizia Locale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 3° del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del vigente codice della strada.
3. L'indennità di cui al comma 2° è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 2° in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Locale che ha contestato l'abuso, ovvero, il Funzionario Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 2°. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.

[...]

Art. 25 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:

[...]

e) da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi per conto del Comune solo per la parte di suolo pubblico necessario per l'esecuzione dei lavori. Tali ditte sono inoltre esenti dall'acquisizione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico presso lo S.U.I.C., a condizione che l'intervento non comporti alcuna modifica alla viabilità che determini la chiusura di strade.

f) da soggetti che eseguono interventi per conto dell'Amministrazione Comunale con provvedimento da parte del dirigente del settore interessato.

[...]

3.4 Regolamento per i servizi pubblici di igiene ambientale

Approvato con DCC n. 54 del 26 ottobre 2006

[...]

Articolo 41 Pulizia delle aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla nuova costruzione, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla ristrutturazione, al restauro o risanamento conservativo, alla demolizione di fabbricati, o qualunque attività edilizia che comporti l'occupazione temporanea con area di cantiere, di aree pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere quotidianamente ed a restituire al termine dell'occupazione l'area pulita e priva di rifiuti di qualsiasi tipo; il tutto in ottemperanza alle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di occupazione temporanea del suolo pubblico. Le aree interessate da interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere ripristinate a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di manomissione del suolo pubblico, sentiti gli altri enti interessati.

2. I rifiuti derivanti dalle suddette attività devono essere completamente recuperati e/o smaltiti ai sensi della normativa vigente.

[...]

Articolo 45 Rifiuti inerti

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso impianti autorizzati dagli Enti competenti.

Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori stradali.